

Sciopero, condotta antisindacale e principi fondamentali

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n.12551 del 22 maggio 2018 , ha ritenuto che, nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro, che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l'utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'articolo 2103 cod. civ.

.....

Con la sentenza qui in commento, la Suprema Corte ha ribadito i capisaldi del comportamento antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, chiarendo, in particolare, i casi in cui è possibile sostituire dipendenti in sciopero.

Il fatto

Il caso trae origine dalla sentenza con cui la corte di appello, in riforma della pronuncia del tribunale di prime cure, dichiarava antisindacale, ai sensi dell'art. 28 l. 300/1970 e per violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c., il comportamento tenuto da un 'azienda (nello specifico Trenitalia), al fine di limitare le conseguenze dannose di uno sciopero, di sostituire i dipendenti scioperanti con quelli non scioperanti, facendogli svolgere mansioni diverse ed inferiori a quelle di loro competenza anche diverse con l'attività ordinariamente svolta e nell'utilizzare il lavoro straordinario oltre i limiti di legge.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, adducendo che l'organizzazione sindacale ricorrente in appello (OR.S.A.) non aveva carattere nazionale e dunque non era legittimata a proporre una azione secondo l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che, essendo cessato il comportamento dedotto in causa, non era possibile decidere sulla sua antisindacalità sulla base di una mera previsione di reiterazione e che, comunque, l'adibizione a mansioni inferiori di personale per sostituire gli scioperanti, era legittima in quanto marginale e occasionale e unicamente finalizzata a limitare i danni dello sciopero.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

In motivazione, la Corte coglieva l'occasione per ribadire alcuni capisaldi della materia. In primo luogo, i giudici di legittimità, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza, ricordavano che la legittimazione a proporre un'azione per comportamento antisindacale spetta alle "associazioni sindacali nazionali" e che per tali devono intendersi quelle che hanno una diffusione e svolgono una effettiva azione su tutto o su gran parte del territorio nazionale, non essendo indispensabile né la sottoscrizione (o l'espressa adesione) a un contratto collettivo nazionale, né che l'associazione ricorrente faccia parte di una confederazione nazionale o sia maggiormente rappresentativa.

In seconda battuta, inoltre, gli ermellini, in riferimento al requisito dell'attualità della condotta antisindacale, chiarivano che questa deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina in sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi e, dall'altro, che l'esaurirsi del comportamento denunciato non preclude la possibilità di un provvedimento di accertamento e condanna ove venga verificato che tale comportamento può produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tali da determinare una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. Infine, concludeva la Corte, per quanto riguardava la sostituzione dei lavoratori in sciopero con altri aventi una qualifica superiore, "l'adibizione a mansioni inferiori è possibile solo se del tutto marginale e occasionale e per compiti funzionalmente accessori e complementari a quelli propri della posizione di appartenenza, tale che l'assegnazione non sia in contrasto con l'articolo 2013 del Codice civile. Inoltre il diritto di sciopero non può dirsi leso quando il diritto di iniziativa economica sia esercitato senza violare norme poste a tutela dei lavoratori e senza ostacolare la possibilità di aderire allo sciopero, non potendosi negare all'imprenditore di fare uso del suo potere organizzativo per limitare il pregiudizio derivante dall'astensione collettiva".

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso veniva respinto.

In definitiva

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito tre principi da tenere presente allorquando ci si trova di fronte ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 in tema di comportamento antisindacale.

Nello specifico essi sono:

- Associazione sindacale nazionale: per essa si intende una organizzazione con diffusione ed azione su tutto il territorio nazionale o gran parte di esso, non essendo necessaria la sottoscrizione di CCNL o espressa adesione agli stessi, né che

l'associazione faccia parte di una confederazione nazionale maggiormente rappresentativa;

- **Attualità:** la Cassazione ne ha fornito un significato ampio nel senso che la presentazione di un ricorso in ritardo non è di per se stesso inammissibile se perdurano gli effetti lesivi del comportamento o gli stessi possono avere effetti durevoli anche dopo nel tempo;
- **Sostituzione di lavoratori in sciopero:** la Cassazione ha affermato che la sostituzione di lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica superiore è possibile se marginale e del tutto occasionale e per compiti complementari ed accessori rispetto alla qualifica di appartenenza. Il diritto di sciopero non deve ritenersi leso se il diritto di iniziativa economica non ostacola la possibilità di aderire all'astensione dal lavoro, non potendosi vietare al datore l'iniziativa di far uso del proprio potere organizzativo finalizzato a limitare i danni derivanti dallo sciopero.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini